



GUIDA PRATICA PER LA PMI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON LE BANCHE - I

I - LA CORRETTA INFORMATIVA PER MIGLIORARE IL RAPPORTO CON LE BANCHE

Fonti

EBA – Guidelines on loan origination and monitoring

BIS - Basilea 3 – Schema di regolamentazione

Principio contabile OIC 11 (“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”)

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (“CCII”), art.375 del, prescrizioni in materia di adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa di cui al novellato art. 3 CCII, modificato dal Decreto legge n. 83 del 17 giugno 2022

Direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza), C.D. Disciplina *Insolvency*.

Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023

Con l’introduzione a livello bancario Europeo e Nazionale delle nuove linee guida (EBA-GL Lom) per concedere e monitorare la concessione di credito alle piccole medie imprese -PMI, i criteri per la concessione di crediti alle aziende sono destinati a cambiare.

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R083151170100000236387



Queste norme condizioneranno la concessione del credito e i rapporti tra PMI e Banca nei prossimi anni. La mancata conformità precluderà alle PMI la capacità di accedere al credito e spiega, in buona parte, quello che sta già avvenendo alle PMI, che si vedono revocare gli affidamenti senza apparente motivazione.

Senza un sano e corretto dialogo informativo con la banca, l'esito sarà la riduzione del credito e, una volta revocato, quel credito non potrà essere riottenuto facilmente.

L'impresa deve conoscere e adeguarsi alle nuove dinamiche di valutazione del credito per gestirle attivamente e diventare il cliente ideale per la banca.

Le direttive bancarie recepiscono, peraltro, quanto già introdotto a livello normativo dal Codice civile, dal Codice della Crisi d'Impresa -CCI- e dai principi contabili Nazionali e internazionali. La banca, buona ultima, chiude il cerchio recependo in particolare le norme sugli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 C.c.), i Principi contabili sulla Continuità Aziendale e i Principi contabili e di revisione.

Bisogna sempre tenere conto che la banca non è né amica né partner dell'imprenditore, fa il proprio lavoro ed i propri interessi e, soprattutto, si conforma alle direttive vigenti (quindi se cambiano le direttive, la banca meccanicamente si adegua al cambiamento, piaccia o meno).

E' importante, inoltre, rendersi subito conto che il processo decisionale di affidamento del credito va verso una automazione sempre più spinta (lo è già), se i "campi" di input non sono adeguati, il cliente non è finanziabile, se i dati non sono forniti dall'azienda, sarà la banca a compilarli (o a non compilarli), e un set informativo incompleto o mancante penalizzerà il rating del cliente.

Di seguito diamo una sintesi dei principi stabiliti dalle nuove direttive, che devono costituire una guida pratica per l'imprenditore di PMI per gestire e ottimizzare il rapporto banca- impresa.

1. Il credito deve essere concesso a coloro che sono in grado di ripagarlo (ovvero, non verrà concesso credito a chi non dimostrerà di poterlo ripagare)

La linea guida generale dell'EBA è che la banca deve assicurare "che il credito sia concesso ai clienti che, al meglio delle conoscenze dell'ente al momento della concessione del credito, saranno in grado di soddisfare i termini e le condizioni del contratto di credito, e che sia assistito, se del caso, da garanzie reali sufficienti e adeguate, anche considerando l'impatto sulla posizione patrimoniale e sulla redditività e sostenibilità dell'ente, nonché i relativi fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)".

2. Approccio *looking forward* (ovvero, per verificare la capacità di ripagare, bisogna guardare al futuro, chi non si adegua è un soggetto a rischio)



Le banche devono valutare le capacità future di rimborsare il finanziamento, ovvero devono giudicare le realtà imprenditoriali guardando alla capacità di strutturarsi per pianificare e programmare al meglio le proprie attività operative, con strumenti adeguati alla propria natura e dimensione. E' richiesto quindi di verificare se l'azienda ha messo in atto quei metodi e quei processi che le permetteranno di generare redditività futura, analizzando costantemente l'ambiente e ripensandosi velocemente.

Il presupposto è un cambio di paradigma, per essere adeguati ad un sistema economico in rapido cambiamento, per cui un buon andamento passato dell'azienda non è sufficiente, se l'azienda non ha provveduto a strutturarsi per essere flessibile e veloce ad adeguarsi al mutare delle condizioni.

3. Valutazione strategica e conoscenza della matrice delle variabili che regolano il "gioco" (ovvero, devi avere una strategia e comunicarla)

La nuova forma di rapporto banca-impresa prospettata impone alla banca prima di tutto di verificare se l'azienda "conosce" se stessa e le variabili del "gioco" che la condizionano, e quindi se si è dotata di:

- a. Modello di business -BM- Per valutare questo, è richiesto prima di tutto una visione chiara, sistematica e realistica del proprio modello di business e metterlo costantemente alla prova.
- b. Strategia - Solo con un chiaro e realistico BM si può avere una strategia, e anch'essa va presentata e esplicitata.
- c. Continuità aziendale – La situazione storica e la visione looking forward permettono di mantenere una capacità di restare sul mercato, confrontandosi e adeguandosi alle "regole del gioco"
- d. Gestione proattiva dei rischi – conoscere le regole del gioco è funzionale a monitorare e gestire i rischi aziendali che da esse dipendono.

La banca deve verificare la presenza e l'attendibilità del modello di amministrazione e controllo che gravita intorno ai punti sopra descritti, per valutare la capacità dell'azienda di essere e rimanere competitiva e, di conseguenza, generare la redditività necessaria a sostenere il finanziamento. Queste informazioni costituiscono le premesse al piano industriale e devono essere formalizzate e messe a disposizione della banca, in quanto fondanti la struttura del set informativo di previsioni. Per approfondimenti rinviamo QUI (<https://www.studioperini.eu/attivita/impresestrategia/>)




Figura - Elementi da valutare ai fini della continuità aziendale (Fonte ODCEC Circolare)

4. Cash flow prima di tutto (ovvero, chi non ha un sistema realistico e affidabile di valutazione dei flussi di cassa futuri non è finanziabile)

Alla banca è richiesto di porre l'enfasi "su una stima realistica e sostenibile del reddito e del flusso di cassa futuro del cliente" al fine di concedere il credito a soggetti che in prospettiva dovrebbero essere in grado di ottemperare agli impegni assunti.

In termini pratici, l'oggetto di indagine prioritario diventa il cash-flow generato dalla gestione ordinaria dell'attività e naturalmente dalla presenza e consistenza della redditività operativa, in quanto cash flow vuol dire I.) generare utili; II.) Incassare gli utili generati e trasformarli in liquidità.

5. La garanzia patrimoniale vale sempre meno

Le linee Guida stabiliscono che le capacità patrimoniali di garantire nel caso di insolvenza diventino secondarie e marginali nel criterio di valutazione (anche se le banche Italiane difficilmente si staccano completamente dal "vecchio" sistema di pensare).

Il cambio di paradigma enunciato dal documento relega la garanzia reale a un ruolo secondario, non determinante ai fini della concessione del credito. Essa assume, dunque, la valenza di una seconda via d'uscita in presenza del decadimento della qualità del credito.

6. Il Set Informativo (ovvero, se non hai un sistema di reporting aziendale, per la banca non sei finanziabile)

La banca deve valutare se l'azienda si è dotata degli strumenti di buona gestione e quanto questi siano in linea con i principi generali sopra enunciati. Le Linee Guida prevedono di porre l'attenzione



sulla raccolta ed elaborazione di un'adeguata informativa economico-finanziaria, storica e prospettica, qualitativa e quantitativa, da parte dell'impresa.

Si deve quindi produrre un set informativo, che comprenda elementi economico-finanziari di tipo quantitativo, oltre a indicazioni qualitative necessariamente. Anche qui vale il principio che se non lo farà l'azienda, lo farà la banca al posto suo con i (pochi) elementi che ha e con stime imprecise.

Questi i principali documenti e indici richiamati


Strumenti storici:

- Bilanci di esercizio
- Bilanci infrannuali
- Analisi di bilancio
- Centrale rischi (e verifica della riconciliazione con i debiti aziendali)

Strumenti previsionali:

- Business Model Canvas e le "premesse al piano industriale"
- Business plan
- Budget
- Piano di tesoreria a 12 mesi (obbligo di legge)
- Analisi e raccolta di dati extra contabili
- Business Score Card e formazione e monitoraggio di KPI strategici
- Calcolo e costante monitoraggio del test pratico per la crisi

Obblighi di adozione dei corretti assetti Art. 2086 C.c. (<https://www.studioperini.eu/crisi-dimpresa/procedura-di-allerta/>)



NOTE FINALI

L'impulso originato dalla necessità di ottenere il credito da parte del sistema bancario sarà il principale motore di trasformazione della PMI alla adozione di corretti strumenti di gestione e reporting strategico, in quanto rappresenta una necessità di sicuro peso specifico. Tuttavia la trasformazione è giustificata da ragioni più profonde, quali le necessità di disporre di strumenti di gestione d'impresa, da parte del management, o di de responsabilizzazione dell'organo amministrativo e di controllo, che richiedono l'adeguamento ai precetti di cui all'art. 2086 C.c.

Qualunque sia la ragione, rimane l'esigenza di una veloce e completa adozione degli strumenti sopra indicati, per non trovarsi in serie difficoltà nell'immediato futuro.

Lo studio si occupa di:

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R083151170100000236387



- Implementazione degli strumenti di adeguato assetto
- Dossier periodici per le banche e i terzi
- assesment e compliancy alla normativa sulla crisi d'impresa
- strumenti per cruscotti di controllo e dashboard aziendali
- Trasformazione digitale dell'amministrazione, impianto di CRM e procedure

Nonché di ogni altra attività di conformità alla normativa vigente, nonché alla redazione di contingency plan e redazione di piani di conformità per la ristrutturazione.

Lo Studio

Altri riferimenti

<https://www.studioperini.eu/adequati-strumenti-di-controllo-e-responsabilita-degli-amministratori/>

<https://www.studioperini.eu/concessione-di-finanziamenti-e-rapporti-con-le-banche-nel-2023/>

<https://www.studioperini.eu/centrale-rischi-come-richiedere-la-visura/>

<https://www.studioperini.eu/obbligo-di-nomina-dellorgano-di-controllo-e-adequati-assetti/>

<https://www.studioperini.eu/nuovo-codice-della-cri-si-dimpresa-e-adequati-assetti/>

<https://www.studioperini.eu/contattaci/>

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387



GUIDA PRATICA PER LA PMI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO CON LE BANCHE - 2

II - LA INFORMATIVA FINANZIARIA RICHIESTA DAL SISTEMA BANCARIO

Dopo aver stabilito i principi generali sottostanti alla concessione del credito alle PMI, la direttiva EBA fornisce specifiche indicazioni di attuazione delle valutazioni.

Il set informativo di cui l'azienda deve dotarsi e che deve essere oggetto di comunicazione periodica alle banche è costituito da documenti, dati ed elaborazioni che entrano a far parte del fascicolo del cliente e ne determinano la sua valutazione. Dalla completezza e correttezza dei dati discende quindi il rating e, da questo, la concessione del credito.

Al fine di ottimizzare il rapporto con la banca, è opportuno predisporre il set informativo e metterlo a disposizione di proprio impulso, riducendo il rischio che l'inserimento di dati errati o incompleti determini un rating inferiore a quello corretto.

1. Valutazione dell'adeguatezza della gestione

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona –Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387



Linee Guida EBA-GL Lom richiedono all'impresa una documentazione affidabile che contenga proiezioni realistiche sulla sua capacità di restare solvibile.

All'impresa è richiesto quindi:

- un monitoraggio costante degli equilibri e una rinnovata attenzione alla sostenibilità dell'indebitamento sia in funzione delle novità normative, sia a causa del maggior ricorso alla leva finanziaria da parte di molte imprese nel corso degli ultimi anni
- valutare l'incidenza del rischio tassi in relazione alla tipologia e durata degli affidamenti richiesti.

2. L'informativa finanziaria richiesta dalla linea guida EBA-GL Lom

La relazione EBA elenca gli strumenti di informativa e la documentazione devono disporre gli enti finanziari per una corretta valutazione del merito creditizio e del profilo di rischio delle controparti in bonis e quindi per la concessione del credito.

Elenco delle informazioni da utilizzare nel processo di valutazione

Le informazioni per la valutazione del merito di credito	
1	Informazioni sulle finalità del prestito.
2	Se del caso, prova della finalità del prestito.
3	Prospetti di bilancio e note di accompagnamento a livello di entità singola e a livello consolidato (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa) relativi a un periodo ragionevole, conti certificati o sottoposti a revisione contabile, se del caso.
4	Relazione/prospetto di anzianità dei crediti.
5	Piano aziendale sia per il cliente che in relazione alla finalità del prestito.
6	Proiezioni finanziarie (stato patrimoniale, conto economico, flusso di cassa).
7	Evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali.
8	Dati dei registri dei crediti o degli uffici crediti, contenenti quanto meno informazioni sulle passività finanziarie e sugli arretrati di pagamento.
9	Informazioni sul <i>rating</i> del credito esterno del cliente, se del caso.
10	Informazioni sulle clausole restrittive esistenti e sul loro rispetto da parte del cliente, se del caso.
11	Informazioni su importanti contenziosi che vedono coinvolto il cliente al momento della richiesta.
12	Informazioni sulla garanzia reale, se del caso.
13	Attestazione della proprietà della garanzia reale, se del caso.
14	Attestazione del valore della garanzia reale.



15	Attestazione dell'assicurazione della garanzia reale.
16	Informazioni sull'esigibilità della garanzia (nel caso di un prestito specializzato, descrizione della struttura e del pacchetto di garanzie reali dell'operazione).
17	Informazioni sulle garanzie reali personali, altri fattori di attenuazione del rischio di credito e garanti, se del caso.
18	Informazioni sulla struttura proprietaria del cliente ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

3. Metriche per la concessione e il monitoraggio del credito alle imprese

Nell'ambito della valutazione del merito di credito l'EBA fornisce inoltre una serie di metriche e indicatori specifici da utilizzare ai fini dell'analisi della posizione finanziaria e del merito creditizio delle imprese.

<i>Equity ratio</i> (capitale proprio / attività totali)	<i>Coverage ratio</i> (totale delle attività correnti diviso per il totale del debito a breve termine)
<i>Debt-to-equity ratio</i> (a lungo termine)	Analisi dei flussi di cassa futuri
EBITDA	Rendimento delle attività totali
<i>Debt yield</i> (risultato netto di gestione / importo del prestito)	<i>Debt service</i>
Debito gravato da interessi/EBITDA	<i>Loan ti cost</i> (LTC)
<i>Enterprise value</i>	<i>Interest coverage ratio</i>
<i>Capitalisation rate</i> (risultato netto di gestione / valore di mercato)	<i>Return on equity ratio</i> (utile al netto di interessi e imposte / media del capitale proprio)
Qualità dell'attivo	Redditività del capitale investito
<i>Total debt service coverage ratio</i> (EBITDA / servizio del debito complessivo)	Margine di profitto netto
<i>Cash debt coverage ratio</i> (flusso di cassa generato dall'attività operativa diviso la media delle passività correnti della società in scadenza entro un certo periodo di tempo)	Andamento del fatturato

4. Panel di controllo aziendale tempestivo del set completo di informazioni sull'impresa e sul suo andamento.

a. Test pratico di risanamento

Il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità di risanamento è richiesto all'impresa per indagare l'eventuale necessità di risanamento del debito al fine di appurare ai primi segnali di



crisi “se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione sono sufficienti a consentirne la sostenibilità ...”.

Al riguardo, il test in oggetto fornisce un’indicazione di massima del numero degli anni necessari per estinguere la posizione debitoria, mentre il rapporto maggiormente attenzionato dalle banche (PFN/EBITDA) indica in quanti anni la controparte dovrebbe essere in grado di rimborsare la propria esposizione di carattere finanziario, mediante i flussi rinvenienti dal proprio EBITDA. Decreto dirigenziale Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023.

L’informativa è dettagliata e prevede di indagare i vari aspetti dell’impresa per il tramite delle sei sezioni di seguito elencate:

il requisito dell’organizzazione dell’impresa; - la rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente; - l’individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; - le proiezioni dei flussi finanziari; - il risanamento del debito; - l’appartenenza a gruppi di imprese.

b. Valori e indicatori:

Variazione del fatturato
EBIT
EBITDA
CCNO
PFN/EBITDA
DSCR (≥ 1.1)
<i>Interest coverage ratio</i>

c. È necessario anche verificare l’andamento di alcuni degli eventi trigger solitamente monitorati dagli istituti di credito in relazione all’andamento delle controparti al fine di rilevare una possibile perdita diequilibrio economico-finanziario:

A	Debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e/o tributari e previdenziali
B	Significativa diminuzione di <i>cash flows</i> futuri
C	Rapporto PFN/EBITDA > 6
D	Ultimi due bilanci in perdita
E	DSCR $< 1,1$
F	Riduzione del fatturato superiore al 30% rispetto all’esercizio precedente
G	Riduzione del patrimonio netto superiore al 50% rispetto all’esercizio precedente



- d. Di fondamentale importanza diviene quindi la redazione e l'analisi del **business plan**, del **budget economico-patrimoniale-finanziario** e del **rendiconto finanziario**, per l'analisi sia a consuntivo che in veste prospettica, anche nei casi in cui quest'ultimo non risulti obbligatorio ex art. 2425-ter c.c.

5. Generare Valore Aggiunto e la Transizione Digitale


Nella valutazione della capacità di innovare e adottare una strategia dinamica secondo l'approccio looking forward la banca presterà particolare attenzione alla transizione al digitale, in quanto principale strumento di innovazione e di generazione di valore aggiunto per la PMI. Il primo e necessario passo in questo senso è la presenza di un Customer Relationship Management -CRM – ossia l'insieme di metodologie e strumenti per la gestione del rapporto con la clientela in modo moderno e dinamico.

6. Dashboard di gestione

Le direttive bancarie richiedono soprattutto che la banca verifichi l'adeguatezza dell'impianto gestionale dell'azienda, per una efficace e efficiente gestione aziendale. I dati sopra indicati sono funzionali a completare il "fascicolo della banca", ma gli strumenti di analisi e reporting strategico per il controllo aziendale da parte dell'imprenditore, che determinano anche la conformità alle prescrizioni di cui all'art. 2086 C.c., sono legati più alla quotidianità e privilegiano la tempestività dell'informazione (è raro che una PMI sia in grado di predisporre il set informativo richiesto dal sistema bancario con frequenza infrannuale).

In tal senso, la PMI deve essere dotata di una dashboard di valori chiave per il monitoraggio dell'andamento quotidiano dei KPI strategici.

Un esempio di Dashboard



Esempio di panel di controllo UnKaunt (www.unkaunt.eu)

NOTE FINALI

L'impulso originato dalla necessità di ottenere il credito da parte del sistema bancario sarà il principale motore di trasformazione della PMI alla adozione di corretti strumenti di gestione e reporting strategico, in quanto rappresenta una necessità di sicuro peso specifico. Tuttavia la trasformazione è giustificata da ragioni più profonde, quali le necessità di disporre di strumenti di gestione d'impresa, da parte del management, o di de responsabilizzazione dell'organo amministrativo e di controllo, che richiedono l'adeguamento ai precetti di cui all'art. 2086 C.c.

Qualunque sia la ragione, rimane l'esigenza di una veloce e completa adozione degli strumenti sopra indicati, per non trovarsi in serie difficoltà nell'immediato futuro.

Lo studio si occupa di:

- Implementazione degli strumenti di adeguato assetto
- Dossier periodici per le banche e i terzi
- assesment e compliancy alla normativa sulla crisi d'impresa
- strumenti per cruscotti di controllo e dashboard aziendali
- Trasformazione digitale dell'amministrazione, impianto di CRM e procedure



Nonché di ogni altra attività di conformità alla normativa vigente, nonché alla redazione di contingency plan e redazione di piani di conformità per la ristrutturazione.

Lo Studio

Altri riferimenti

<https://www.studioperini.eu/adequati-strumenti-di-controllo-e-responsabilita-degli-amministratori/>

<https://www.studioperini.eu/concessione-di-finanziamenti-e-rapporti-con-le-banche-nel-2023/>

<https://www.studioperini.eu/centrale-rischi-come-richiedere-la-visura/>

<https://www.studioperini.eu/obbligo-di-nomina-dellorgano-di-controllo-e-adequati-assetti/>

<https://www.studioperini.eu/nuovo-codice-della-cri-si-dimpresa-e-adequati-assetti/>

<https://www.studioperini.eu/contattaci/>

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387



*GUIDA PRATICA PER LA PMI PER LA GESTIONE
DEL RAPPORTO CON LE BANCHE - 3*

III - CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA

Un imprenditore che lavora con le banche non può gestire le proprie linee di credito senza conoscere le informazioni che vengono inviate alla Centrale Rischi di Banca d'Italia mese dopo mese dai suoi istituti di credito.

La Centrale Rischi è il database storico del soggetto tenuto e aggiornato dal sistema bancario e rappresenta la principale fonte informativa per gli Istituti di credito sullo stato di salute dell'impresa. I principali accadimenti tra il sistema bancario e l'azienda vengono registrati nella CR e in particolare (e soprattutto) le informazioni sull'andamento storico degli affidamenti ottenuti.

E' quindi opportuno disporre, analizzarla e monitorarla periodicamente, per assicurarsi che non presenti dati errati.

Il vero valore aggiunto dell'analisi della Centrale Rischi è la interpretazione del report che se ne ottiene, mediante l'elaborazione degli indicatori di performance finanziaria che vengono utilizzati per calcolare il rating aziendale. Il peso della centrale rischi sul calcolo del rating è di circa il 70% del totale.

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387



Risulta perciò opportuno richiedere e verificare con una certa periodicità la propria centrale rischi. La verifica è necessaria soprattutto per chi abbia delle situazioni limite di utilizzo degli affidamenti, ma può rivelarsi utile anche per chi non ne abbia, ma voglia monitorare la propria posizione nei confronti degli Istituti di Credito per verificare, ad esempio, l'iscrizione di garanzie o eventuali segnalazioni "errate" da parte delle banche e richiederne la cancellazione.

Alcune regole operative per ottimizzare il rapporto con la CR:

- verificare la CR con periodicità - La periodicità è in funzione della complessità dell'azienda e della situazione finanziaria, una società di piccole dimensioni potrà verificare la CR una volta all'anno, una società di maggiori dimensioni sarà opportuno lo faccia ogni 3 o 6 mesi, con maggiore frequenza se in tensione finanziaria;
- Richiedere la CR indicando come periodo 36 mesi, per disporre di un dato valido e per le analisi più complete e i rating;
- Ridurre il valore "utilizzato" a fine mese, è quella la data di rilevazione per la CR. Il principale fattore per migliorare i dati per il meccanismo delle segnalazioni della Centrale Rischi considera come utilizzato il valore dell'ultimo giorno del mese, per cui è importante che a quella data non vi siano anomalie che gli intermediari possano segnalare;
- Ne consegue che facendo i pagamenti a i primi del mese successivo, si migliora la CR.

Si può scaricare una centrale rischi personale o della società di cui si è legali rappresentanti in tempo reale avendo lo SPiD. Altrimenti si procede alla richiesta con modulo cartaceo inviando una pec. Per procedere andare alla pagina <https://arteweb.bancaditalia.it/arteweb-fe-web/cr> e compilare la sezione SPiD o cartacea. Barrare il flag della Privacy e selezionare Avanti. Da lì, a seconda dell'opzione selezionata, si inserirà lo SPiD o si compilerà il cartaceo da inviare a mezzo pec.

IV - CALCOLO DEL RATING: METODO DEL MEDIO CREDITO CENTRALE

La valutazione del merito di credito include il calcolo del rating/scoring di controparte, per l'azienda conoscere il proprio rating è fondamentale per sapere come è vista all'esterno e dal sistema bancario.



Un sistema di *rating* a disposizione delle imprese e per il quale risultano accessibili le specifiche tecniche è rappresentato dal modello elaborato dal Fondo di garanzia ex l. 662/1996 per il calcolo dell'probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari.

Lo strumento deve essere impiegato dalle imprese per una prima autodiagnosi del merito di credito e per effettuare le considerazioni più opportune al riguardo, al fine di giungere più preparate nel dialogo con gli istituti di credito.

Al fine di evidenziarne l'utilità e gli elementi pragmatici per arricchire l'informativa, si procede ad

illustrarne sinteticamente le caratteristiche salienti. Il modello è costituito da tre aree informative:

1. un modulo economico-finanziario;
2. un modulo andamentale;
3. un blocco informativo relativo alla presenza di atti ed eventi pregiudizievoli.

Il primo modulo, economico-finanziario, prevede un'informativa differenziata e il calcolo di specifici indicatori in base al regime di contabilità adottato.

Le variabili indagate variano a seconda della forma giuridica del soggetto analizzato e del settore economico di appartenenza.

I punteggi assegnati dal modello economico-finanziario variano sostanzialmente in funzione di tre variabili: forma giuridica; regime di contabilità; settore economico.

Il secondo modulo, denominato andamentale, prevede il calcolo di uno score parziale sulla base di un set informativo rinveniente dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e dai dati forniti da uno o più Credit Bureau, ove disponibili.

La combinazione dei primi due score dà origine ad una valutazione "integrata", costituita dalle matrici di integrazione che determinano la classe di valutazione.

Valutazione integrata



La valutazione "integrata", scaturisce dalla **combinazione del modulo economico finanziario e andamentale**, ed è determinata secondo un approccio "a matrice".
L'incrocio tra i due moduli determina la **classe di valutazione "integrata" (1 - 12)**.

http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf

Figura 1 – Matrice di integrazione Società di capitali

SDC	Modulo andamentale											UN
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	
F1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6	6	1
F2	1	2	2	2	2	3	3	4	5	6	7	2
F3	1	2	3	3	3	3	4	5	5	6	8	3
F4	1	2	3	4	4	5	5	6	6	7	9	4
F5	2	2	3	4	5	5	5	6	7	8	10	5
F6	3	3	3	4	5	6	6	6	8	9	11	6
F7	3	3	3	4	5	6	7	7	8	10	11	7
F8	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	12	8
F9	5	5	5	5	7	8	8	9	9	11	12	9
F10	7	7	7	7	8	9	10	10	11	11	12	10
F11	9	9	9	9	10	11	11	12	12	12	12	12
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN


Figura 2 – Matrice di integrazione Società di persone e Ditte individuali

SDP e DI	Modulo andamentale											UN
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	
F1	1	1	1	1	1	2	2	3	5	5	6	1
F2	1	2	2	2	2	3	3	5	5	6	6	2
F3	1	2	2	2	2	3	4	5	6	6	6	3
F4	1	2	2	2	3	4	5	6	6	7	7	4
F5	2	2	2	3	4	4	5	6	6	7	7	5
F6	2	2	2	3	4	5	6	7	7	8	8	6
F7	3	3	3	3	5	6	7	7	8	8	9	7
F8	4	4	4	4	6	7	7	7	8	9	11	8
F9	5	5	5	5	6	8	8	9	9	10	12	9
F10	6	6	6	6	6	8	9	10	10	12	12	11
F11	8	8	8	8	8	9	9	10	12	12	12	12
UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN

Infine, l'ultimo modulo legato alla rilevazione di eventi pregiudizievoli consente un aggiustamento della valutazione espressa dall'integrazione dei due precedenti moduli e di giungere quindi alla scala di valutazione finale, composta da 12 classi (raggruppabili in 5 fasce), a ognuna delle quali è attribuita una probabilità di inadempimento.

Il modello prevede un **aggiustamento** della valutazione «integrata» in presenza di alcuni eventi pregiudizievoli rilevanti aperti alla data di riferimento.

Gli eventi che incidono sulla valutazione complessiva sono riconducibili alle seguenti famiglie:



Informazioni per eventi pregiudizievoli

Scala di valutazione finale

La valutazione viene corretta di **due classi** peggiorative fino a un massimo di "12", qualora si verificano le seguenti casistiche:

Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico della società associata alle famiglie "Ipoteca giudiziale/pignoramento", "Ipoteca legale", "Domanda giudiziale"

Presenza di uno o più eventi pregiudizievoli a carico dei soci con cariche rilevanti, per le Società di persone, associate alle famiglie "Ipoteca giudiziale/pignoramento", "Ipoteca legale", "Domanda giudiziale"

Nel caso si verificassero entrambi gli eventi, l'impresa subirà il declassamento di 4 classi di valutazione fino ad un massimo di "12".

La valutazione complessiva prevede quindi 12 classi, raggruppabili in 5 fasce. Ad ogni classe è associata una *probabilità di inadempimento*.

Classe di valutazione	Fascia di valutazione	Probabilità di inadempimento
1	1	0.12%
2	2	0.33%
3		0.67%
4		1.02%
5	3	1.61%
6		2.87%
7		3.62%
8	4	5.18%
9		8.45%
10		9.43%
11	5	16.30%
12		22.98%



http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/Circolare_FdG_3-2018_specifiche_tecniche.pdf

Il *rating* ottenuto potrebbe fungere quindi da punto di partenza per avviare delle riflessioni con l'imprenditore sul proprio merito di credito in base ai valori conseguiti dell'impresa, al fine di analizzare eventuali scostamenti dalle soglie indicate dal modello e/o dai *competitor* individuati. Fondamentale diviene poi l'informativa sulle azioni da intraprendere per mantenere o migliorare la valutazione dell'impresa e procedere a un ricalcolo del punteggio a distanza di tempo con funzione di monitoraggio dell'efficacia delle scelte adottate.

Fattori ESG

Come in precedenza accennato, gli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti includono anche indicazioni attinenti alla tematica ESG (environmental, social, governance). I fattori ambientali, sociali e di governance sono richiamati dall'Autorità di Vigilanza all'interno delle politiche e procedure relative al rischio di credito, laddove si stabilisce che "gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio olistico".

Inoltre, la materia è attenzionata anche al Considerando 126 delle Linee Guida in relazione alle procedure per la concessione di prestiti per microimprese e piccole imprese: "Gli enti dovrebbero valutare l'esposizione del cliente ai fattori ESG, in particolare ai fattori ambientali e all'impatto sul cambiamento climatico, e l'adeguatezza delle strategie di mitigazione, come specificate dal cliente. Tale analisi dovrebbe essere effettuata a livello di cliente; tuttavia, se del caso, gli enti possono



anche considerare la possibilità di effettuare questa analisi a livello di portafoglio”. Orientamenti sostanzialmente uniformi sono previsti al Paragrafo 146 per i prestiti alle medie e grandi imprese. L’attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governance, oltre che incidere positivamente sulle prospettive di going concern, potrebbe rappresentare un ulteriore elemento informativo potenzialmente in grado di migliorare la relazione con la banca e incidere positivamente sull’accesso al credito e sul relativo costo.

NOTE FINALI

L’impulso originato dalla necessità di ottenere il credito da parte del sistema bancario sarà il principale motore di trasformazione della PMI alla adozione di corretti strumenti di gestione e reporting strategico, in quanto rappresenta una necessità di sicuro peso specifico. Tuttavia la trasformazione è giustificata da ragioni più profonde, quali le necessità di disporre di strumenti di gestione d’impresa, da parte del management, o di de responsabilizzazione dell’organo amministrativo e di controllo, che richiedono l’adeguamento ai precetti di cui all’art. 2086 C.c.

Qualunque sia la ragione, rimane l’esigenza di una veloce e completa adozione degli strumenti sopra indicati, per non trovarsi in serie difficoltà nell’immediato futuro.

Lo studio si occupa di:

- Implementazione degli strumenti di adeguato assetto
- Dossier periodici per le banche e i terzi
- assesment e compliancy alla normativa sulla crisi d’impresa
- strumenti per cruscotti di controllo e dashboard aziendali
- Trasformazione digitale dell’amministrazione, impianto di CRM e procedure

Nonché di ogni altra attività di conformità alla normativa vigente, nonché alla redazione di contingency plan e redazione di piani di conformità per la ristrutturazione.

Lo Studio

www.studioperini.eu



Altri riferimenti

<https://www.studioperini.eu/adequati-strumenti-di-controllo-e-responsabilita-degli-amministratori/>

<https://www.studioperini.eu/concessione-di-finanziamenti-e-rapporti-con-le-banche-nel-2023/>

<https://www.studioperini.eu/centrale-rischi-come-richiedere-la-visura/>

<https://www.studioperini.eu/obbligo-di-nomina-dellorgano-di-controllo-e-adequati-assetti/>

<https://www.studioperini.eu/nuovo-codice-della-crisi-dimpresa-e-adequati-assetti/>

<https://www.studioperini.eu/contattaci/>

www.studioperini.eu

Studio Perini StP Srl - Lungadige Matteotti, 12 – 37126 Verona – Tel. 045/8308666 - 045/916147 - Fax 045/8300160

E-mail: infostudio@studioperini.net - PEC: studioperini@pec.studioperini.eu

Cap.Soc. €.10.000 i.v. - R.I. di Verona n./CF/P.IVA: 04427920238 - Albo ODCEC di Verona n.32

IBAN: IT71R0831511701000000236387